

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 63/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 25 luglio 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Catania è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6 comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998 n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1999, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Luigi Pietro CARUSO, e sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per l'esercizio 1999 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di Catania l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Luigi Pietro Caruso

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositato in Segreteria il 25 luglio 2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Vincenzina Azara Marani)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE
DI CATANIA, PER L'ESERCIZIO 1999.

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	13
2. Quadro normativo di riferimento	»	13
3. Gli organi	»	15
4. Il primo piano operativo triennale (1996-1999)	»	16
5. Il nuovo documento di programmazione (2000-2003)	»	17
6. Piano regolatore portuale	»	18
7. Andamenti gestori	»	19
7.1. Attività autorizzatoria	»	19
7.2. Attività promozionale	»	19
7.3. Gestione del demanio	»	20
7.4. Interventi manutentori e servizi di interesse generale	»	20
7.5. Spese per acquisto di beni e servizi	»	21
7.6. Cenni sull'attività dello scalo	»	22
8. Le risorse umane	»	23
8.1. Pianta organica	»	23
8.2. Costo del personale	»	24
9. La contabilità dell'Ente	»	26
9.1. Regolamento di contabilità	»	26
9.2. I bilanci previsionali	»	28
9.3. La contabilità finanziaria	»	28
9.3.1. Scostamenti di bilancio	»	28
9.3.2. Valutazioni complessive	»	29
9.3.3. Analisi delle entrate	»	30
9.3.4. Cenni sulle spese	»	31
9.3.5. La situazione amministrativa	»	32
9.4. La contabilità economica	»	33
9.5. La contabilità patrimoniale	»	34
10. Considerazioni conclusive	»	35

1. — Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria nell'anno 1999 dell'Autorità portuale di Catania, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Detto Ente risulta istituito con l'art. 6 della legge n. 84/1994 e non subentra ad alcun similare organismo portuale preesistente.

L'analisi condotta tende ad evidenziare i fatti di gestione dell'Autorità portuale più significativi intervenuti nel periodo in considerazione con il necessario raffronto dell'andamento gestorio rispetto all'anno precedente e con riferimento agli accadimenti più notevoli fino a data corrente.

Dopo il 28 febbraio 1998¹ il controllo viene esercitato in via successiva, mediante cioè l'esame dei conti consuntivi, in forza di specifica disposizione introdotta con l'art. 8 bis della legge n. 30 del 28 febbraio 1998, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 457 del 30 dicembre 1997.

In ordine alla persistenza del controllo sulle autorità portuali da parte di questa Sezione, - sebbene non più ai sensi dell'art.12 della citata legge 259/1958, ma ai sensi dell'art.2 della medesima - nonostante detta normativa, è stata ritenuta decisiva l'acquisizione, con la determinazione di questo Collegio n. 21 del 20 marzo 1998, da parte di detti enti, dei canoni di concessione delle aree demaniali marittime, nonché del gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate (art. 13 L. n. 84/94).

Le suddette acquisizioni, infatti, costituiscono nei confronti dell'Autorità portuale la contribuzione in via ordinaria, prevista dall'art. 2 della legge 259/1958 quale presupposto del controllo da parte della Corte dei conti, a consuntivo, sul rendiconto.

2. - Quadro normativo di riferimento

In tema di ordinamento delle autorità portuali la normativa più recente di maggiore importanza è contenuta nel D. L.vo n. 112/1998, emanato in applicazione della legge n. 59 del 1997, attuativo di un ampio conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni

¹ Per il 1998 la Corte ha riferito al Parlamento con relazione allegata alla determinazione n. 74 in data 28 dicembre 1999 (Cfr. Atti Camera XIII Legislatura Doc. XV, n. 240).

e compiti amministrativi dello Stato, compresi quelli rientranti nella materia dei trasporti (art. 102 – 106).

Al riguardo è sancita espressa deroga a detto trasferimento in ordine alle attribuzione proprie delle autorità portuali che continuano ad esercitarle in materia sia portuale sia di amministrazione del demanio marittimo (art. 105 c. 1).

Da tale disposto discende la prosecuzione dei controlli sulle autorità portuali da parte delle amministrazioni statali ai sensi della legge 84/94, nonché da parte della Corte dei conti, secondo la modalità dell'art. 8 bis D.L. 457/97.

Tra le novità legislative va ricordato anche l'art. 9 della legge 30 novembre 1998 n. 413 diretta al rifinanziamento dell'industria cantieristica ed armatoriale, con il quale è stato disposto il varo di un piano pluriennale di interventi diretti all'adeguamento della rete infrastrutturale dei porti italiani, individuati dal Ministro dei trasporti e della navigazione sulla base delle richieste delle autorità portuali e di quelle marittime.

In tale quadro il Ministero vigilante aveva previsto, con riguardo all'Ente in esame, l'ammissione alle agevolazioni delle opere relative all'allargamento del molo foraneo per l'importo di 30 miliardi, finanziati con delibera CIPE del 1998.

Inoltre, per il prolungamento del molo foraneo, con la ripartizione dei fondi previsti dalla legge n. 413/98, l'Ente ha ottenuto un finanziamento di 40 miliardi. Si tratta di considerevoli interventi finanziari che denotano un crescente affidamento delle Autorità centrali sulle possibilità di sviluppo dello scalo etneo.

Assume, poi, rilevanza ai fini delle presente relazione il recente decreto in data 25 gennaio 2000 con il quale il Ministero dei trasporti e della navigazione ha provveduto alla estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Catania.

A tale proposito si osserva che questa Corte aveva già avuto modo di rilevare, nel precedente referto, il ristretto ambito della circoscrizione territoriale assegnata all'Autorità, tale da rendere irrisorio il gettito dei canoni demaniali marittimi, che, insieme al gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate, rappresenta una delle due sole contribuzioni in via ordinaria previste dalla legge.

L'ampliamento della circoscrizione portuale, così come auspicato da questa Corte, conferisce all'Ente la possibilità di incrementare i mezzi finanziari necessari per adempiere ai propri compiti istituzionali, anche se l'estensione territoriale, di recente accordata, rimane, secondo l'Ente, sempre notevolmente inferiore a quella prevista per la generalità delle altre autorità portuali.

Va, infine, ricordata la legge n. 186 del 30 giugno 2000 concernente sostanzialmente la fornitura del lavoro portuale temporaneo.

3. — Gli organi

Nei precedenti referti è stato già evidenziato che la nomina del Presidente dell'Ente era avvenuta con provvedimento del 1° settembre 1995. Alla scadenza del quadriennio (1° settembre 1999) non è stata effettuata la nomina del nuovo Presidente, rendendosi perciò inevitabile la nomina di un Commissario, disposta dal Ministro vigilante con D.M. in data 11 novembre 1999 e cioè 5 gg. prima dello spirare del termine di 45 gg. previsto in ordine alla durata dell'amministrazione straordinaria dall'art. 3 del D.L. n. 293 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 444 dello stesso anno.

Soltanto in data 13 dicembre 1999 il Ministro vigilante ha potuto provvedere alla nomina del Presidente sulla base dell'intesa raggiunta con la Regione.

In tale contesto peraltro il Ministro vigilante ha inviato in data 11 novembre 1999 specifico telex per invitare l'Ente a sottoporre il bilancio di previsione 2000 al comitato portuale "considerato che nomina commissario non pregiudica funzionamento organi ente".

Con riferimento, poi, all'onere sopportato dall'Ente nell'anno in esame per gli organi istituzionali, questo è passato dai 244,4 milioni del 1998, pari al 7,67 % delle spese correnti a 269,4 milioni nel 1999, pari all'8,43 % delle spese correnti (nelle quali, peraltro, figurano non correttamente anche le spese per manutenzione straordinaria in rilevante misura, e cioè circa il 50 % nei due esercizi considerati).

L'indennità di carica percepita dal Presidente è rimasta inalterata (12,04 milioni mensili lordi) dal mese di agosto 1997 per effetto del decreto ministeriale del 10 luglio 1997 con il quale detta indennità è stata determinata nell'importo del trattamento economico del Segretario Generale maggiorato del 30 %.

Quanto ai componenti dell'organo di revisione contabile, il trattamento relativo al Presidente è pari a 10,37 milioni lordi annui, mentre per i revisori effettivi il compenso è pari a 8,64 milioni annui lordi. Ai componenti supplenti è corrisposta un'indennità pari al 20 % di quella corrisposta ai componenti effettivi.

4. - Il primo piano operativo triennale (1996 - 1999)

Il primo piano operativo triennale avente efficacia dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1999 aveva individuato le linee guida per lo sviluppo del porto, evidenziate nel primo referto redatto da questa Corte per il biennio 1995/96, cui si fa rinvio.

I risultati più importanti emersi in armonia con gli obiettivi di sviluppo di cui al predetto piano concernono, in particolare, il settore dei trasporti marittimi.

Come risulta, infatti, dalla relazione annuale del Presidente relativa all'anno 1999 e dalla sottoriportata tabella n. 1 bis, si è registrato un incremento notevole del traffico del porto nel settore commerciale, nonostante i disagi di un insediamento caratterizzato dalla completa assenza di qualsiasi struttura preesistente e la generale situazione di crisi in cui versa l'economia siciliana.

La movimentazione complessiva del porto di Catania, infatti, nel corso dell'ultimo quinquennio, ha seguito il seguente significativo trend ascensionale:

Tabella n. 1

MERCI VARIE SBARcate, IMBARcate E MOVIMENTATE

Anno	Quantità	Incremento assoluto	(in tonnellate)
			In percentuale
1995	1.521.362	-	-
1996	1.742.192	220.830	12,67 %
1997	2.092.619	350.427	20,11 %
1998	2.428.388	335.769	16,04 %
1999	2.704.699	276.311	11,37 %

Come riferito dal Presidente nella sua ultima relazione annuale (1999) l'Ente, sulla scorta dei confortanti dati di crescita sopra evidenziati, si ripromette di superare, entro il prossimo biennio, la soglia di 3 milioni di tonnellate di movimentazione merci, al netto delle rifuse liquide, limite fissato dalla legge n. 84/94 quale parametro di riferimento per la sopravvivenza delle autorità portuali istituite ai sensi dell'art. 6 comma 1 della stessa legge.